



# Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 62 del 29/06/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

Il giorno **29/06/2021** alle ore **12:15** in videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 2/2020, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Bertoli Alberto	Consigliere	*	-
Azzimondi Silvia	Consigliere	*	-
Campioni Melissa	Consigliere	*	-
Caciagli Elisa	Consigliere	*	-
Brogioni Sara	Consigliere	*	-
Papa Elisa	Consigliere	*	-
Andreoni Lido	Consigliere	*	-
Bernardini Enrico	Consigliere	*	-
Balestri Viola	Consigliere	-	*
D'Ingeo Enzo	Consigliere	*	-
Bucciantini Francesca	Consigliere	*	-
Bertini Nicola	Consigliere	*	-
Gabrielli Sara	Consigliere	*	-
Grassi Roberta	Consigliere	*	-
Poli Samanta	Consigliere	*	-
Fulcheris Federico	Consigliere	*	-

**Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda**

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco nell'introdurre l'argomento ricorda che, durante la Commissione consiliare, è stato deciso di illustrare insieme i punti 4, 5 e 6 iscritti all'ordine di giorno;

Il Sindaco dà la parola all'assessore Brogioni Matteo per l'illustrazione puntuale degli argomenti da trattare;

Intervengono i consiglieri Grassi Roberta, Fulcheris Federico, Bertoli Alberto, Bertini Nicola;

Replica da parte dell'assessore Brogioni;

Conclude gli interventi il Sindaco;

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI:

l'art. 1 della Legge 147 /2013, commi dal 639 e seguenti, per la parte non abrogata dal comma 780 dell'art. 1 L. 160/2019, che hanno istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che richiama la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

il regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23 giugno 2020 e aggiornato dalla delibera posta ad un precedente punto all'ordine del giorno, ai sensi della sopra citata normativa;

il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

*l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";*

la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 6 con cui ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendone la validazione dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo rispetto gestore del servizio rifiuti e la successiva approvazione definitiva ad opera della stessa Autorità ARERA;

#### CONSIDERATO che

ai sensi del comma 683 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione del regolamento TARI, del Piano economico finanziario e delle relative tariffe a copertura del costo del servizio rifiuti;

ai sensi del comma 654 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe devono essere deliberate in maniera da garantire la copertura integrale dei costi evidenziati nel PEF;

ai sensi del riformato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

la legge regionale n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni ivi compresi;

l'art. 42 della citata legge regionale prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della L.R. n. 61/2007, mentre l'art. 38 della stessa legge ne affida l'individuazione al Direttore generale dell'Autorità;

ai sensi della Legge Regionale 69/2011, il Comune di Campiglia Marittima ricade nell'Ambito territoriale ottimale Toscana Sud per il quale è istituita a partire dal 01/01/2012 l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con sede in Via della Pace 37, Loc. Renaccio, Siena;

in data 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud e SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n. 65, Siena, P.IVA 01349420529, è stato stipulato contratto di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

#### RICHIAMATI:

l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, che ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introducendo tra l'altro il comma 15-

ter, in base al quale a partire dal 2020, i versamenti della TARI fissati dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati applicando le tariffe dell'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

*l'art. 12 comma 9 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI che dispone: "Nel caso di eventi imprevedibili, indipendenti dalle scelte del contribuente, che determinano una sensibile e oggettiva riduzione del fatturato e di conseguenza delle quantità di rifiuti prodotti, il Consiglio Comunale, entro i limiti della capacità e del prioritario rispetto degli equilibri di bilancio, può stabilire una specifica agevolazione in favore delle categorie interessate, mediante abbuono di parte della tassa dovuta. La delibera che fissa i criteri per l'attribuzione dell'abbuono stabilisce anche la procedura per la sua applicazione"*

PRESO ATTO che:

l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis", dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di ridurre l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dai provvedimenti restrittivi, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva nazionale di 600 milioni per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di riduzioni sia per la TARI che per il tributo avente natura corrispettiva, per le suddette categorie economiche;

la ripartizione del sopra richiamato sarà definita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, non ancora pubblicato al momento della redazione del presente atto;

per il comune di Campiglia Marittima, come anticipato da nota ANCI e IFEL, l'ammontare specifico del contributo è stimato in euro 127.271;

le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 hanno determinato una riduzione del fatturato delle attività economiche e una loro oggettiva minor capacità contributiva;

l'art. 53 del citato D.L. 73/2021 prevede misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e a tal fine ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

l'art. 30 del D.L. 41/2021, al comma 2-bis, modificando l'art. 109 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha esteso al 2021 la possibilità di utilizzare l'avanzo libero per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19, fermo restando l'ordine di priorità individuato dall'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO:

che la riduzione disposta dal citato art. 6 D.L. 73/2021, appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19;

opportuno adottare misure di sostegno in favore delle utenze non domestiche, aventi valore regolamentare per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nelle more della formale ripartizione e assegnazione delle somme ex art. 6 del D.L. 73/2021, nonché della quantificazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo libero, risultante dal rendiconto 2020 a seguito delle verifiche e ricognizioni effettuate in sede di assestamento generale del bilancio ex art. 175, comma 8, e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193 del D.Lgs 267/2000, in applicazione anche i criteri descritti nella delibera 158/2020 di ARERA, nella misura percentuale compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 30% della tariffa complessiva e comunque nella seguente misura massima per le diverse categorie:

cat	Descrizione	% Abbuono
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15%
1A	locali degli Enti pubblici	8%
2	Cinematografi e teatri	15%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15%
4A	aree esterne di parcheggio e fieristiche	30%
7	Alberghi e altre attività ricettive con ristorante	30%
7A	Attività ricettive B&B	30%
8	Alberghi e altre attività ricettive senza ristorante	30%
9	Case di cura e riposo	8%
10	Ospedali	15%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	15%
12	Banche ed istituti di credito	7%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15%
16	Banchi di mercato beni durevoli	15%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	15%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	15%

20A	Attività industriali con capannoni di produzione dotate di appositi locali mensa per i dipendenti.	15%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	30%
23	Mense, birrerie, amburgherie	30%
24	Bar, caffè, pasticceria	30%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7%
29	Banchi di mercato genere alimentari	8%

opportuno, adottare una misura di sostegno in favore delle utenze domestiche utilizzate dai residenti del Comune di Campiglia Marittima, utilizzando i fondi che saranno assegnati ex art. 53 del D.L. 73/2021 sopra citato e la quota vincolata nell'avanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto di gestione 2020, costituita dai contributi versati dai privati per solidarietà alimentare, nella misura compresa tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni nucleo familiare, fino al completo utilizzo dei fondi disponibili ed entro il limite massimo della TARI da corrispondere. L'assegnazione sarà effettuata con apposito bando, limitato ai nuclei con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00, e sulla base di una classifica stilata in ordine crescente di ISEE familiare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con precedenza in graduatoria, a parità di ISEE, in base al numero dei componenti il nucleo. In caso di ulteriore parità la precedenza sarà assegnata in base al numero di figli minori e in caso di ulteriore parità, dalla più recente data di nascita del figlio minore più giovane.

#### DATO ATTO:

della proposta di delibera di sostanziale presa d'atto del piano economico finanziario TARI 2021, adottato dall'ATO Toscana Sud nel rispetto del metodo tariffario elaborato dall'ARERA con la delibera 443/2019;

che le tariffe sono calcolate nei modi previsti dalle norme di cui al DPR n.158/1999 utilizzando le categorie contemplate nelle tabelle 3a e 4a allegate al DPR 158/1999 e applicando alle attività non individuate in maniera specifica le tariffe riferite alle categorie omogenee ritenute con analoga capacità di produrre rifiuti;

che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 sulla tariffa deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Livorno ;

CONSIDERATA l'opportunità di mantenere per l'anno 2021 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità sociali, già deliberate negli scorsi anni, da riconoscere

– alle utenze domestiche:

- per motivi di reddito mediante presentazione, entro il 31/12/2021, della certificazione ISEE rilasciata nell'anno di imposta:
  - RIDUZIONE DEL 100%
  - ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;
  - ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;

-RIDUZIONE DEL 50%

ISEE inferiore a Euro 9.000,00

ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2020 abbia fruito della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;

- per incentivare l'insediamento di residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall'apposita segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo:

-RIDUZIONE DEL 15%

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti, a partire dal 1° gennaio 2021, nel centro abitato di Campiglia Marittima riconosciuta per i primi 3 anni di residenza;

– alle utenze non domestiche:

- per incentivare l'insediamento delle attività commerciali in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nelle seguenti fattispecie:

-RIDUZIONE del 70% per il primo anno di attività e del 50% per l'anno successivo della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2021, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini;

-RIDUZIONE del 50% per l'anno 2021 della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2020, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, che hanno già goduto dell'agevolazione prevista al precedente punto lo scorso anno;

RITENUTO pertanto di approvare la tariffa del servizio di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti solidi urbani come da allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 per le agevolazioni aventi natura regolamentare, seppure limitate al solo anno 2021;

il Decreto Legislativo 267/2000.

lo Statuto Comunale.

i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

favorevoli 9 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini e Bucciattini)

astenuiti n. 7 (Andreoni, D'Ingeo, Bertini, Gabrielli, Grassi, Poli e Fulcheris)

## DELIBERA

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2021 come risultanti dall'allegato "A" calcolate ai sensi del DPR n.158/1999:

utilizzando le categorie contemplate nelle tabelle 3a e 4a allegate al DPR 158/1999 e applicando alle attività non individuate in maniera specifica le tariffe riferite alle categorie omogenee ritenute con analoga capacità di produrre rifiuti;

prevedere uno specifico "abbuono" della tassa chiesta in pagamento alle attività economiche, nella misura differenziata prevista nell'allegato B, applicando anche i criteri descritti nella delibera 158/2020 di ARERA, per attenuare gli effetti negativi, in termini di fatturato, subiti con le misure di contrasto al COVID-19;

APPLICARE:

le riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 12 e 14 del Regolamento TARI a carattere sociale, posto in approvazione ad un precedente punto all'ordine del giorno e comunque previste dagli articoli 13 e 15 del Regolamento TARI approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/06/2020:

- alle utenze domestiche:
  - per motivi di reddito mediante presentazione, entro il 31/12/2021, della certificazione ISEE rilasciata nell'anno di imposta:
    - RIDUZIONE DEL 100%  
ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;  
ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;
  
    - RIDUZIONE DEL 50%  
ISEE inferiore a Euro 9.000,00  
ISEE inferiore a Euro 9.000,00  
ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2020 abbia fruito della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;
  - per incentivare l'insediamento di residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall'apposita segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo:
    - RIDUZIONE DEL 15%  
della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti, a partire dal 1° gennaio 2021, nel centro abitato di Campiglia Marittima riconosciuta per i primi 3 anni di residenza;
- alle utenze non domestiche:
  - per incentivare l'insediamento delle attività commerciali in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nelle seguenti fattispecie:

-RIDUZIONE del 70% per il primo anno di attività e del 50% per l'anno successivo della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2021, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini;

-RIDUZIONE del 50% per l'anno 2021 della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2020, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, che hanno già goduto dell'agevolazione prevista al precedente punto lo scorso anno;

- le riduzioni, in base alle effettive disponibilità dei fondi secondo quanto indicato in narrativa, mediante l'applicazione di uno specifico "abbuono" della tassa chiesta in pagamento:

alle attività economiche, applicando anche i criteri descritti nella delibera 158/2020 di ARERA, per attenuare gli effetti negativi, in termini di fatturato, subiti con le misure di contrasto al COVID-19, nella misura differenziata compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 30% della tariffa complessiva e comunque nella seguente misura massima per le diverse categorie:

cat	Descrizione	% Abbuono
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15%
1A	locali degli Enti pubblici	8%
2	Cinematografi e teatri	15%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15%
4A	aree esterne di parcheggio e fieristiche	30%
7	Alberghi e altre attività ricettive con ristorante	30%
7A	Attività ricettive B&B	30%
8	Alberghi e altre attività ricettive senza ristorante	30%
9	Case di cura e riposo	8%
10	Ospedali	15%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	15%
12	Banche ed istituti di credito	7%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15%
16	Banchi di mercato beni durevoli	15%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	15%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15%

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	15%
20A	Attività industriali con capannoni di produzione dotate di appositi locali mensa per i dipendenti.	15%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	30%
23	Mense, birrerie, amburgherie	30%
24	Bar, caffè, pasticceria	30%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7%
29	Banchi di mercato genere alimentari	8%

in favore delle utenze domestiche utilizzate dai residenti del Comune di Campiglia Marittima, utilizzando i fondi che saranno assegnati, ex art. 53 del D.L. 73/2021 citato in narrativa, e la quota vincolata nell'avanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto di gestione 2020, costituita dai contributi versati dai privati per solidarietà alimentare, nella misura compresa tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni nucleo familiare, fino al completo utilizzo dei fondi disponibili ed entro il limite massimo della TARI da corrispondere. L'assegnazione sarà effettuata con apposito bando, limitato ai nuclei con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00, e sulla base di una classifica stilata in ordine crescente di ISEE familiare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con precedenza in graduatoria, a parità di ISEE, in base al numero dei componenti il nucleo. In caso di ulteriore parità la precedenza sarà assegnata in base al numero di figli minori e in caso di ulteriore parità, dalla più recente data di nascita del figlio minore più giovane.

STABILIRE il pagamento della TARI per l'anno 2020 in 3 rate secondo il seguente calendario:

- 1^ rata 1° SETTEMBRE;
- 2^ rata 1° NOVEMBRE;
- 3^ rata – CONGUAGLIO - 31 DICEMBRE

INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019.

DARE ATTO che:

le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

l'esatta quantificazione degli abbuoni, entro i limiti e con le modalità indicate nella presente deliberazione, sarà adottata dalla Giunta Comunale, successivamente alla formale assegnazione dei fondi ministeriali e in base alle effettive possibilità di utilizzo dell'avanzo libero ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18/2020, convertito, con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, definite in seguito alle verifiche e ricognizioni effettuate in sede di assestamento generale del bilancio ex art. 175, comma 8, e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

in applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/201, convertito dalla L. 214/2011, gli abbuoni previsti dai precedenti capoversi saranno applicati sulla rata di conguaglio da corrispondere entro il 31 dicembre;

Il presente provvedimento e i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente INFOR e sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti di cui favorevoli 9 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini e Bucciantini) e astenuti n. 7 (Andreoni, D'Ingeo, Bertini, Gabrielli, Grassi, Poli e Fulcheris, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti con un congruo anticipo rispetto alla prima scadenza prevista

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
<b>Impronta</b>			
parere del revisore	Campiglia Parere su proposta agevolazioni TARI-convertito.pdf.p7m	Allegato Parte Integrante	27/06/2021
(2A27B6C9595CB27036CB2B26C33A4EF926791A00465533F9FF9E42F2532C8F29)			
ALL. A	All. A.pdf	Allegato Parte Integrante	28/06/2021
(9143D67532F83BDA2EF54CB9CD29CD5F0994D6DDAE50B748CB136B5BECC34BEB)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2021_192.rtf.pdf.p7m	PARERE	29/06/2021
(790B3C72E1C63DE3F696772E9803BA858878AEDFB2AB79E5DF403957D7E9CD42)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2021_192.rtf.pdf.p7m	PARERE	29/06/2021
(85851B651901B3197DBA5942555E50750D24EF6C7DCAEC99CC7327F92F3A9B59)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**il Sindaco      Dott.ssa Alberta  
Ticciati**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa  
Teodolinda**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**